

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

REP. n. 484

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA di UDINE

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI POVOLETTO" (CUP C52G20000970006 - CIG 8820968D0F).

L'Anno 2021 (duemilaventuno) addì 11 (undici) del mese di ottobre nella Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Roberto RUSSI, Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, [omissis], domiciliato presso la Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà chiamato per brevità anche "Comune" o "Stazione Appaltante";

2) PEROSA Paolo, [omissis], il quale interviene nel presente Atto in qualità

di Legale Rappresentante della Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l." con Sede Legale in Via Gorizia n. 64, fraz. Villanova - 33038 San Daniele del Friuli (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine con il numero di R.E.A. 248064 in data 13.01.2003, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02268840309, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario" o "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

PREMESSO

1) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 01.07.2021 si approvava il Progetto esecutivo avente ad oggetto i "lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia del Comune di Povoletto", redatto in data 15 Giugno 2021 a cura dell'Arch. Mingotti Carlo dello "Studio tecnico associato Mingotti Architetti Associati Gianpiero e Carlo" con Sede Legale in UDINE, Via Fabio Filzi n. 8, per un importo totale, per la realizzazione dell'opera, pari ad €. 488.000,00 (quattrocentottantottomila/00) di cui €. 369.000,00 (trecentosessantannovemila/00) per lavori (compresi €. 21.094,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 119.000,00 (centodiciannovemila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2) che, per l'espletamento della gara d'Appalto inerente ai lavori di cui all'oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa della "Rete Regionale delle Stazioni Appaltanti", mediante procedura telematica con l'utilizzo del "Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia", ai sensi

dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) che, in base al “Verbale di gara” di data 29.07.2021, è risultato che l'“Offerta” più vantaggiosa, per questa Amministrazione comunale, è stata quella presentata dalla Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l." con Sede Legale in Via Gorizia n. 64, fraz. Villanova - 33038 San Daniele del Friuli (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02268840309, indicante un ribasso del 1,22% (uno virgola ventidue) in percentuale sul prezzo posto a base di gara, determinando un importo netto contrattuale pari ad €. 364.755,56 (trecentosessantaquattromilasettecentocinquantacinque/56), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 21.094,89 (ventunomilanovantaquattro/89) ed al netto dell'I.V.A.;

4) che con Determinazione n. 247 del 13.09.2021 del Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, venivano definitivamente affidati alla Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l." con Sede Legale in Via Gorizia n. 64, fraz. Villanova - 33038 San Daniele del Friuli (UD), i lavori di cui all'oggetto;

5) che il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica ha eseguito tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, accertando il possesso, da parte della Ditta Affidataria, dei requisiti necessari per la stipula del presente Contratto ed ha proceduto, inoltre, all'acquisizione della documentazione di Legge;

6) che le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Contratto, anche per le documentazioni non allegate ma richiamate “*per relationem*”, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Il Comune di Povoletto, come sopra rappresentato, conferisce alla

Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l." con Sede Legale in Via Gorizia n. 64, fraz. Villanova - 33038 San Daniele del Friuli (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02268840309 che, in persona del Sig. PEROSA Paolo, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'Appalto relativo ai "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI POVOLETTO". L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli Atti da questo richiamati.

ART. 2- Il presente contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), art. 59, comma 5 bis, penultimo e ultimo periodo e art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato con il correttivo appalti D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i. (come indicato all'Art."A-2" del Capitolato Speciale d'Appalto).

ART. 3- Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 364.755,56 (trecentosessantaquattromilasettecentocinquantacinque/56), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 21.094,89 (ventunomilanovantaquattro/89) ed al netto dell'I.V.A.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che verrà determinata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che, eventualmente, saranno apportate al Progetto esecutivo.

ART. 4- Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. A tale scopo i pagamenti saranno effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del "bonifico bancario" di cui alle coordinate bancarie indicate dalla Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l." sulla comunicazione di data 28.09.2021, registrata al Prot. con il n. 10200 in data 29.09.2021.

ART. 5- I pagamenti, di cui al presente Contratto, saranno effettuati (ai sensi dell'Art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii), con le modalità previste ed indicate agli Art."A-13", "A-14" ed "A-15" del "Capitolato Speciale d'Appalto". Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'appaltatore sarà quindi tenuto a fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato dall'appaltatore solo al momento del saldo.

ART. 6- Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente Art. 4 del presente Atto, inerente alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 7- L'appalto s'intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti e modalità contenute nei seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.P.G.R

05.06.2003 n. 0166/Pres.;

- b) Relazione Generale;
- c) Quadro Economico;
- d) Capitolato Speciale d'Appalto in tutte le sue parti;
- e) Schema di Contratto;
- f) Elenco Prezzi Unitari;
- g) Computo Metrico Estimativo;
- h) Cronoprogramma;
- i) Relazione Tecnica di calcolo (D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.);
- j) Elenco documenti ed elaborati grafici;
- k) Lettera d'invito;
- l) Offerta dell'appaltatore;

Le parti dichiarano di aver sottoscritto per accettazione i documenti di cui al precedente comma (dalla *lettera b*) alla *lettera j*), che ancorché non materialmente uniti al presente contratto, restano depositati agli atti di questo Comune e qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. n. 14/2002.

ART. 8 – Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

- a) Il termine per l'esecuzione delle opere previste dal presente contratto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Eventuali proroghe del termine utile di ultimazione dei lavori sono disciplinate dall'Art. "A-11" del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) In caso di ritardato adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, è prevista una penale pecuniaria pari allo 1 per

mille (Euro uno/00 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno

di ritardo, oltre alle spese di assistenza e per prorata sorveglianza, in

conformità all'Art. "A-11" del Capitolato Speciale d'Appalto;

c) La sospensione dei lavori è disciplinata all'Art. "A-11" del Capitolato

Speciale d'Appalto;

d) La Ditta è responsabile per i difetti di costruzione dell'opera e sarà

tenuta alla demolizione e rifacimento a sue spese delle lavorazioni

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli

prescritti contrattualmente, come previsto dall'art. 18 del Capitolato

Generale d'Appalto;

e) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. La

cessione dei crediti derivati dal presente contratto è disciplinato

dall'Art. "A-18" del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 - Per quanto attiene alla revisione prezzi si fa espresso rinvio a quanto

previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 10 – Si dà altresì atto che in sede di offerta (ai sensi dell'art.105 del

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.), la Ditta ha comunicato che intende subappaltare

le seguenti lavorazioni: “lavorazioni delle categorie OG1 prevalente ed OS6

scorporabile (nei limiti indicati nella lettera d'invito a pag.5)”.

ART.11- Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni

vigenti in materia.

ART. 12- L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente

Atto, ha costituito (ai sensi dell'art. 30, comma 2° della L.R. n. 14 del

31.05.2002 - art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) "Cauzione definitiva"

per una somma garantita pari ad €. 18.237,78

(diciottomiladuecentotrentasette/78), pari al 5% dell'importo netto di appalto, mediante "Polizza fidejussoria" N.ro 2332471 di data 21.09.2021, rilasciata dalla "Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A.", con Sede della Rappresentanza Generale per l'Italia in MILANO (MI), Via Lorenteggio n. 240. Detta cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tal caso, l'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

ART. 13- L'Affidatario, ai sensi dell'Art. "A-24" del "Capitolato Speciale d'Appalto", ha stipulato Polizza di Assicurazione -All Risks n.07732-11-48512533, con inizio copertura assicurativa dal 22.09.2021, "per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" con la "Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A.", con Sede della Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in MILANO (MI), Via G.B. Cassinis n. 21.

ART. 14- L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. E', altresì, obbligato a rispettare tutte le Norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'Affidatario è obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 32 della L.R. n.14/2002, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il pagamento

dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente Contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Affidatario.

ART. 15- Le parti danno atto che l'Affidatario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii..

ART. 16- L'Affidatario ha depositato agli Atti, presso la Stazione Appaltante (di cui al Prot. n. 10201 di data 29.09.2021), un proprio "Piano Operativo di Sicurezza", ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di coordinamento. L'Affidatario deve fornire tempestivamente, al Coordinatore della Sicurezza in sede esecutiva, gli aggiornamenti riguardo a dette documentazioni ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 17- A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidatario ha dichiarato di eleggere domicilio presso la Sede Legale della Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l." sita in Via Gorizia n. 64, fraz. Villanova, in San Daniele del Friuli (UD), come da comunicazione pervenuta e registrata al Prot. con il n.10200 in data 29.09.2021.

ART. 18- Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 19- La Ditta dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del regolam. UE 2016/679/UE e di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs 18.05.2018 n.51.

ART. 20- Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

ART. 21- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131. L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 22- L'Affidatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente Contratto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 23- L'Affidatario dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto" (di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 12 dicembre 2013). Gli obblighi di condotta ivi previsti si applicano ai collaboratori/dipendenti della Ditta ed il rapporto contrattuale si risolve nel caso in cui gli stessi violino tali obblighi, come disciplinato nel testo stesso.

Per le comunicazioni, le Parti, indicano i seguenti indirizzi Mail- pec:

-per la ditta "Fratelli PEROSA S.r.l.":

fratelliperosa@italia-pec.it;

-per il "COMUNE di POVOLETTO":

protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it.

Ogni comunicazione si intende effettuata alla Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l."

con Sede Legale in Via Gorizia n. 64, fraz. Villanova - 33038 San Daniele del

Friuli (UD), o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione

scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su

numero dieci facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone

lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia

cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di

firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - Ditta "Fratelli PEROSA S.r.l."

il Legale Rappresentante:

PEROSA Paolo

Il SEGRETARIO COMUNALE:

RUSSI dott. Roberto